

Nota n. 42 del 30/09/2024

Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea “Orientamenti sui parametri di riferimento per gli scenari delle prove di stress di liquidità ai sensi del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCAR)” (EBA/GL/2024/08).

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA “Orientamenti sui parametri di riferimento per gli scenari delle prove di stress di liquidità ai sensi del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCAR)” (EBA/GL/2024/08).

La presente nota della Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

Gli intermediari compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità bancaria europea.

- 1. Destinatari:** emittenti specializzati di *Asset Referenced Token* (ART), SIM diverse da quelle di classe 1, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica autorizzati all’emissione di ART ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, che emettono ART non significativi; istituti di moneta elettronica che emettono *E-Money Token* (EMT) non significativi⁽¹⁾, quando tali emittenti di ART o di EMT siano assoggettati all’obbligo di condurre su base regolare prove di stress di liquidità ai sensi, rispettivamente, degli articoli 35(4) e 58(2) del regolamento (UE) n. 1114/2023 (*regulation on markets on crypto-assets* – MiCAR).
- 2. Data:** gli Orientamenti si applicano dal 30 settembre 2024.
- 3. Disposizioni di riferimento:** articoli 45(4) e 58(1)(a) del MiCAR che prevedono l’obbligo di condurre su base regolare prove di stress di liquidità per gli emittenti di ART significativi e per gli IMEL che emettono EMT significativi; articoli 35(4) e 58(2) del medesimo regolamento che consentono alle autorità nazionali competenti di estendere tale obbligo ai soggetti (diversi dalle banche e dalle SIM di classe 1) che emettono ART non significativi e agli IMEL che emettono EMT non significativi.
- 4. Oggetto:** Orientamenti sui parametri di riferimento per gli scenari delle prove di stress di liquidità ai sensi del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCAR) (EBA/GL/2024/08).

¹ Per la definizione di ART ed EMT cfr., rispettivamente, art. 3(1), punti 6 e 7 del MiCAR.